



Sede legale
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Roma
Tel. +39 06 59821
eni.com

ASOG/24/2024

Roma, 17 aprile 2024

Spett.le
Saipem S.p.A.
Via Luigi Russolo, 5
20138 - Milano (MI),
saipem@pec.saipem.com

p.c.
CDP Equity S.p.A
Via San Marco, 21A,
20121, Milano (MI)
cdpequity@legalmail.it

OGGETTO: Deposito della lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 19 dello Statuto di Saipem S.p.A. e proposte per l'Assemblea.

In riferimento all'Assemblea ordinaria di Saipem S.p.A. (di seguito "Saipem") convocata per il 14 maggio 2024, in unica convocazione e chiamata a deliberare, fra l'altro, in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si trasmette per il deposito, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto di Saipem, l'allegata lista di candidati (all.1).

In linea con quanto richiesto dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Saipem sul punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea ("Nomina degli Amministratori"), le candidature proposte tengono conto degli Orientamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione di Saipem agli azionisti e in particolare per il ruolo di:

1. Presidente del Consiglio di Amministrazione: elevato profilo professionale, autorevole, indipendente e credibile per svolgere un ruolo di garanzia nei confronti di azionisti e stakeholder e assicurare una gestione corretta del Consiglio di Amministrazione.
2. Amministratore Delegato: piena autorevolezza personale e professionale per lo svolgimento dell'incarico con esperienze manageriali internazionali significative e di

Eni SpA

Capitale Sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.
Registro imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588
Partita IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453
Sedi secondarie:
Via Emilia, 1 - Piazza Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)



riconosciuto successo al vertice della gestione di società quotate della dimensione, complessità e settori comparabili con quelle di Saipem.

3. Consiglieri Non Esecutivi: esperienze manageriali in società quotate di dimensione internazionale e di complessità paragonabili a quella di Saipem, ovvero competenze, tra l'altro, in materia finanziaria, di risk management, di cybersecurity e di relazioni istituzionali.

Con riferimento alla diversità di genere, la lista contiene un numero paritetico di candidati di genere diverso.

La lista riporta, inoltre, l'indicazione del candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance, nonché l'indicazione del candidato in possesso delle competenze professionali specifiche per la nomina come Amministratore Delegato della società.

Il presente deposito è effettuato anche in nome e per conto di CDP Equity S.p.A., in esecuzione del patto parasociale in essere tra le due società avente ad oggetto azioni ordinarie di Saipem.

Come comunicato al mercato, Eni S.p.A. e CDP Equity Sp.A. sottoporranno, inoltre, all'Assemblea degli azionisti di Saipem le seguenti proposte:

- nominare Elisabetta Serafin Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- confermare le attuali retribuzioni degli Amministratori e, pertanto, proporre di determinare la retribuzione annua lorda spettante a ciascun Amministratore (incluso il Presidente) in 60.000 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica.

Eni S.p.A. è titolare di n. 622.476.192 azioni ordinarie di Saipem, rappresentative del 31,19% della totalità delle azioni ordinarie come risulta dalla certificazione allegata (all.2).

CDP Equity S.p.A. è titolare di n. 255.841.728 azioni ordinarie di Saipem, rappresentative del 12,82% della totalità delle azioni ordinarie come risulta dalla certificazione allegata (all.3).

La partecipazione complessivamente detenuta da Eni e CDP Equity è pari a circa il 44,01% del capitale sociale ordinario di Saipem.

Come noto, Eni S.p.A. e CDP Equity S.p.A hanno sottoscritto un patto parasociale avente a oggetto azioni ordinarie di Saipem. In particolare, il patto parasociale ha ad oggetto n. 249.504.583 azioni, per ciascuna delle due società, la cui somma è rappresentativa complessivamente di circa il 25,006% del capitale ordinario di Saipem.



Si allegano altresì i *curricula* professionali e le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta il possesso dei requisiti prescritti per la carica e l'insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (all.4).

Distinti saluti.

Roberto Ulissi

Allegati: c.s.

ALL. 1

**LISTA DEGLI AZIONISTI ENI S.P.A. E CDP EQUITY SPA
PER LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DI SAIPEM S.P.A.**

Assemblea ordinaria Saipem S.p.A.

14 maggio 2024 unica convocazione

1. Paolo Sias
2. Francesca Scaglia
3. Elisabetta Serafin** (candidata Presidente)
4. Alessandro Puliti*
5. Francesca Mariotti**
6. Mariano Mossa**

* Candidato in possesso delle competenze professionali specifiche per la nomina come Amministratore Delegato della società.

** Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, dello stesso decreto, e dalla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance cui Saipem S.p.A. aderisce.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472**Comunicazione ex artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading****1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI	1030	CAB	1600	COD. FIL.	500
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

11/04/2024

4. Data di invio della comunicazione

15/04/2024

5. N.ro progressivo annuo

2024/29

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**7. Causale della rettifica/revoca****8. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. Titolare degli strumenti finanziari:**

deposito titoli: 112/151

cognome o denominazione	ENI SPA		
nome			
codice fiscale	00484960588		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
indirizzo	PIAZZALE ENRICO MATTEI 1		
città	ROMA	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0005495657
denominazione	SAIPEM NEW 13.06.22

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

622.476.192,00

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

natura	
Beneficiario vincolo	

13. Data di riferimento

11/04/2024

14. Termine di efficacia

19/04/2024

15. Diritto esercitabile

DEP

16. Note

Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del consiglio di amministrazione SAIPEM S.p.A.

¹ Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento.

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI
GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI**

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Roma, 15 aprile 2024

n. prog. Annuo 6

codice cliente 60588

CDP Equity S.p.A.

Via San Marco, 21 A - 20121 MILANO

C.F. 07532930968

A richiesta di CDP Equity S.p.A.

La presente certificazione, con efficacia sino al giorno 19 aprile 2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0005495657.00	SAIPEM ORD II RAGG.	255.841.728,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione della lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Delega per l'intervento in assemblea	
Il signor	è delegato a rappresentare per l'esercizio del diritto di voto
data	firma

L'intermediario
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.
 PER DELEGAZIONE DELL' AMMINISTRATORE DELEGATO
Marcella Cola

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il/La sottoscritto/a ELISABETTA SERAFIN nato/a a ROMA il 13/06/1958, codice fiscale _____ in riferimento alla candidatura alla carica di amministratore di Saipem S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Saipem S.p.A. prevista per il giorno 14 maggio 2024, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di amministratore di Saipem S.p.A., per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea;
- di ritenere di poter assicurare una disponibilità di tempo adeguata all'efficace svolgimento dell'incarico di amministratore di Saipem S.p.A., tenendo conto dell'impegno derivante da tale ruolo e avuto riguardo all'orientamento in ordine al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione e controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. in data 28 febbraio 2024¹;
- di possedere i requisiti richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla suddetta carica;
- di non essere candidato/a in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto sociale di Saipem S.p.A.;
- di non ricadere nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile²;
- di non ricadere in alcuna situazione di interdizione dall'ufficio di amministratore adottata

(¹) Ai sensi degli "Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi degli Amministratori di Saipem S.p.A.":

1. Un Amministratore non esecutivo di Saipem, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire la carica di Amministratore o Sindaco in più di 4 (quattro) Società Rilevanti (*).
2. Un Amministratore esecutivo di Saipem, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire la carica di:
 - Amministratore esecutivo in altra Società Rilevante;
 - Amministratore non esecutivo o Sindaco in più di 2 (due) Società Rilevanti.
3. Il Presidente non esecutivo di Saipem, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire la carica di Amministratore o Sindaco in più di 3 (tre) Società Rilevanti.

Ai fini del computo sul numero degli incarichi, le cariche di Amministratore esecutivo o di Presidente non esecutivo rilevano in misura doppia e, quindi, ciascuna di tali cariche viene considerata alla stregua di due incarichi.

Le cariche ricoperte nei Comitati Consiliari della medesima società non rilevano quali ulteriori incarichi.

Le cariche ricoperte nel Gruppo Saipem sono escluse dal computo sul numero degli incarichi.

Qualora un Amministratore ricopra cariche in più Società Rilevanti facenti parte del medesimo Gruppo (**), si tiene conto, ai fini del computo sul numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale Gruppo (ovvero di soli due incarichi qualora tra gli ulteriori incarichi vi sia almeno un incarico di Amministratore esecutivo o di Presidente non esecutivo).

Un Amministratore non esecutivo di Saipem non dovrebbe ricoprire la carica di Amministratore esecutivo di una Società Rilevante nella quale un Amministratore esecutivo di Saipem sia Amministratore non esecutivo.

Un Amministratore esecutivo di Saipem non dovrebbe ricoprire la carica di Amministratore non esecutivo di una Società Rilevante nella quale un Amministratore di Saipem sia Amministratore esecutivo.

Gli Amministratori dovrebbero partecipare ad almeno il 90% (novanta per cento) delle riunioni, nel corso dell'anno, del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Consiliari di cui fanno parte. Si raccomanda altresì che la partecipazione alle riunioni avvenga di regola in presenza.

(*) Per "Società Rilevanti" si intendono: (i) le società con azioni quotate in mercati, anche non regolamentati, italiani o esteri; (ii) le società finanziarie, bancarie o assicurative; (iii) le società con un patrimonio netto superiore a euro 1.000.000.000,00 (un miliardo/00).

(**) Per "Gruppo" si intendono le società soggette alla direzione e coordinamento di una medesima capogruppo.

Per maggiori dettagli, si rinvia agli "Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi degli Amministratori di Saipem S.p.A." pubblicati sul sito internet di Saipem S.p.A.

(²) Articolo 2382 codice civile:

"Cause di ineleggibilità e di decadenza.

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi."

nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2383 del codice civile;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento³ emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto;
- con riferimento ai requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147 *ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998⁴,
 - di possedere i requisiti di indipendenza definiti da tali disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998;
 - di non possedere i requisiti di indipendenza definiti da tali disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998;
- con riferimento ai requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate al quale Saipem S.p.A. aderisce⁵,

(³) Ai sensi del DM 30 marzo 2000, n. 162:

"1. La carica (...) non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di merenti e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo

2. La carica (...) non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato".

(⁴) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, non possono essere considerati indipendenti:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (*i.e. l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*).

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di Saipem S.p.A., gli amministratori, il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Saipem S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati a Saipem S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

(⁵) Ai sensi della Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* (gennaio 2020) "Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente, - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo, - di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management, (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi.

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi."

Il Presidente dell'organo di amministrazione che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna circostanza sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi."

Il Consiglio di Amministrazione il 23 febbraio 2022, su proposta del Comitato Sostenibilità, Securi e Governance, ha deliberato ai sensi dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* e delle Q&A funzionali all'applicazione del medesimo Codice e in relazione alle circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore, quanto segue:

- di fissare nel limite del 30% dell'emolumento "fisso" percepito su base annua per la carica di amministratore l'importo della "remunerazione aggiuntiva" che pregiudica la posizione di indipendenza di un amministratore della Società;
- di fissare nel limite del 30% dell'emolumento "fisso" percepito su base annua per la carica di amministratore la significatività della relazione commerciale, finanziaria o professionale che può coinvolgere un amministratore della Società;

di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*;

di non possedere i requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*;

ai sensi della Raccomandazione 6 del Codice di *Corporate Governance*, fornisce i seguenti elementi ai fini della valutazione sulla propria indipendenza:

[segnalare eventuali elementi necessari o utili alla valutazione di indipendenza]

- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Segreteria Societaria di Saipem S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione;
- di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del processo e per le finalità per i quali la presente dichiarazione viene resa.

Si allega alla presente il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

Luogo e data ROMA 14.4.2024

Firma 

-
- di definire quali "stretti familiari", in base a tutte le circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado.

CURRICULUM

Elisabetta Serafin

Nata a Roma il 13 giugno 1958

Laurea in Scienze politiche con lode, indirizzo di studi internazionali, conseguita nel 1982 presso l'Università La Sapienza di Roma.

E' **Segretario Generale del Senato della Repubblica** dal 9 febbraio 2011.

Come Segretario Generale svolge da 13 anni i seguenti principali **compiti di istituto**:

- Predisporre la documentazione e partecipa alle riunioni del **Consiglio di Presidenza**, il quale: approva il bilancio del Senato; autorizza l'indizione dei bandi di gara per appalti; approva i regolamenti interni; delibera sulle nomine dirigenziali; delibera i bandi di concorso (art. 12 Regolamento Senato e art. 16 Regolamento di Amministrazione e Contabilità).
- **Propone** le nomine dirigenziali e l'organigramma (Aree, Servizi, Uffici e Unità operative) (artt. 3 e 5 Testo Unico Amministrazione).
- Partecipa alle riunioni e, attraverso l'apposito Ufficio alle sue dirette dipendenze, definisce la documentazione per le delibere del **Collegio dei Senatori Questori**, il quale predisporre i progetti di bilancio, gestisce i fondi del Senato ed è competente in materia di sicurezza sul lavoro (art. 8 Regolamento Senato, artt. 68 e 69 Regolamento di Amministrazione e Contabilità).
- Assiste il Presidente del Senato nell'esercizio di tutte le sue attribuzioni, in particolare nella direzione dei lavori dell'Assemblea, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e degli altri organi del Senato da lui presieduti (Consiglio di Presidenza e Giunta per il Regolamento).
- Partecipa con il Presidente agli incontri con delegazioni di Capi di Stato e di Governo, Presidenti di Parlamenti nazionali, Ambasciatori, Altri rappresentanti di Istituzioni nazionali, europree e internazionali, rappresentanti di Autorità indipendenti.
- Sovrintende alle procedure di nomina dei componenti delle Autorità indipendenti di competenza dei Presidenti delle Camere e all'organizzazione della presentazione annuale al Parlamento delle relazioni delle stesse Autorità.
- E' il capo dell'Amministrazione, che adempie i propri compiti secondo principi di indipendenza e imparzialità (Art. 1 T.U.).

- Dirige l'attività di tutti gli **uffici** (art. 166 Regolamento Senato) **suddivisi in tre Aree**: 1) **Area Legislativa** (cura tutte le attività connesse ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni del Senato; redazione e controllo dei testi legislativi; servizi di documentazione e ricerche in campo giuridico, economico, sociale e nei settori dell'industria, energia, ambiente, nuove tecnologie e intelligenza artificiale, lavori pubblici, ricerca scientifica, agricoltura, esteri, difesa, giustizia, cultura, istruzione e università); 2) **Area Amministrativa e tecnico-immobiliare** (cura in particolare: gestione *servizi tecnici, tecnologici e di telecomunicazione*; progettazione, installazione e manutenzione di *impianti*; acquisizione e gestione di *immobili*; servizio di *tesoreria e cassa* e rapporti con l'Istituto di credito affidatario); 3) **Area Relazioni esterne** (cura i rapporti istituzionali nonché quelli con Istituzioni Europee e con Organismi internazionali).
- Sono **alle dirette dipendenze del Segretario Generale gli Uffici**: Affari legali; Stampa e Internet; Organizzazione-Strategie dell'Informatica (Governance), il quale fornisce indirizzi all'Ufficio per le *tecnologie* e gli strumenti informatici; Valutazione azione amministrativa (Compliance); Prevenzione e Sicurezza sul lavoro; Affari generali; Segreteria Collegio Senatori Questori; Rappresentanza permanente del Senato presso l'Unione Europea con Ufficio distaccato a Bruxelles.
- Partecipa alle **riunioni plenarie dei Segretari Generali**, in occasione delle Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dei Parlamenti nazionali e del Parlamento Europeo.
- Presiede il Consiglio dell'Amministrazione del Senato (art.8 T.U.).
- E' il capo del Personale (art. 3 T.U.); segue le relazioni e le trattative con i sindacati del personale del Senato; avvia i procedimenti disciplinari (art. 61 T.U.).
- E' membro di diritto del **Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza** (art. 6 Statuto del Fondo).
- **Rappresenta il Senato per le controversie** davanti agli organi di giurisdizione interna (*autodichia*) e firma le memorie legali per la costituzione in giudizio dell'Amministrazione a difesa delle delibere del Consiglio di Presidenza e degli atti amministrativi (art. 87 T.U.).
- **Presiede le Commissioni di gara** direttamente o tramite delega (art. 49 Regolamento di Amministrazione e Contabilità).
- **Rappresenta l'Amministrazione del Senato nella stipulazione dei contratti** ed esercita le funzioni attribuite dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità (art. 3 T.U.).

Ha contribuito, attraverso la formazione specialistica del proprio personale, alla istituzione nel 2016 dell'**Ufficio Valutazione Impatto** del Senato (*Impact Assessment Office*), organo tecnico imparziale con il compito di realizzare analisi e valutazioni delle politiche pubbliche basate sull'esame dei rischi, dei costi, dei benefici e dell'efficacia delle leggi. In tale ambito il Senato ha promosso un **master di secondo livello** in AVPP (analisi valutazione politiche pubbliche) in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia a partire dall'anno accademico 2016-2017. E' componente di diritto del Consiglio di indirizzo e dirige il Segretariato Generale dell'Ufficio Valutazione Impatto.

Ha coordinato, per incarico del Presidente, le attività del Senato volte a ospitare a Palazzo Madama il "**Vertice intergovernativo Italia-Africa**, un ponte per una crescita comune", svoltosi il 29 gennaio 2024 su iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la partecipazione di 46 delegazioni di Stati esteri, con l'adesione di oltre 15 Capi di Stato e 13 tra Vice Presidenti e Capi di governo, 25 delegazioni di organismi internazionali e 25 delegazioni di osservatori e rappresentanti di organismi non governativi.

Conoscenze linguistiche: inglese e tedesco (diploma post-laurea della Scuola Superiore per interpreti e traduttori di Roma); spagnolo e francese.

Onorificenze e riconoscimenti: nel 2011 è stata insignita dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce. Ha ricevuto la Mela d'Oro dalla Fondazione Marisa Bellisario quale prima donna chiamata a ricoprire la carica di Segretario Generale di un organo costituzionale.

.....

Anni precedenti

1984-1985: vince il concorso per la carriera direttiva bandito dalla **Banca d'Italia** ed entra nei ruoli dell'istituto (prima classificata nell'indirizzo giuridico).

1° maggio 1985: entra nei ruoli del Senato della Repubblica dopo aver vinto il concorso per la carriera dei Consiglieri parlamentari (prima classificata). E' inizialmente assegnata all'ufficio di segreteria della Commissione istruzione e quindi della Commissione Giustizia.

Dal **1986** è assegnata al Servizio dell'Assemblea dove svolge tutti i compiti inerenti l'intero *iter* legislativo.

Nel **1992** assume l'incarico di reggente e poi di Capo dell'Ufficio programmazione dei lavori, preposto all'attività della Conferenza dei Capigruppo.

Nel **1998** è nominata componente del gruppo di **progetto** istituito per la realizzazione del **sistema informativo del Senato** ponendo le basi per l'attuale sistema di ricerca avanzata e del **sito internet**.

Sempre nel **1998** è chiamata a collaborare all'istituzione e alla redazione del regolamento della **Commissione per la parità e le pari opportunità del Senato**, della quale sarà poi componente fino al conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio Assemblea.

Il 22 marzo **2002**, con decreto del Presidente del Senato *pro tempore*, viene nominata **Giudice** nella **Commissione Contenziosa** (organo giurisdizionale di primo grado) ed esercita tale ruolo fino al conferimento dell'incarico di Direttore.

Il 18 febbraio **2003** è nominata **Direttore del Servizio dell'Assemblea**, incarico che mantiene fino alla nomina a Segretario Generale del Senato il 9 febbraio 2011.

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Alessandro Puliti nato a Firenze (FI) il 23 giugno 1963, codice fiscale _____, con riferimento alla candidatura alla carica di amministratore di Saipem S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Saipem S.p.A. prevista per il giorno 14 maggio 2024, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Saipem S.p.A., per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea;
- di ritenere di poter assicurare una disponibilità di tempo adeguata all'efficace svolgimento dell'incarico di amministratore di Saipem S.p.A., tenendo conto dell'impegno derivante da tale ruolo e avuto riguardo all'orientamento in ordine al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione e controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. in data 28 febbraio 2024¹;
- di possedere i requisiti richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla suddetta carica;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto sociale di Saipem S.p.A.;
- di non ricadere nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile²;
- di non ricadere in alcuna situazione di interdizione dall'ufficio di amministratore adottata nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2383 del

(¹) Ai sensi degli "Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi degli Amministratori di Saipem S.p.A.":

1. Un Amministratore non esecutivo di Saipem, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire la carica di Amministratore o Sindaco in più di 4 (quattro) Società Rilevanti (*).
2. Un Amministratore esecutivo di Saipem, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire la carica di:
 - Amministratore esecutivo in altra Società Rilevante;
 - Amministratore non esecutivo o Sindaco in più di 2 (due) Società Rilevanti.
3. Il Presidente non esecutivo di Saipem, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire la carica di Amministratore o Sindaco in più di 3 (tre) Società Rilevanti.

Ai fini del computo sul numero degli incarichi, le cariche di Amministratore esecutivo o di Presidente non esecutivo rilevano in misura doppia e, quindi, ciascuna di tali cariche viene considerata alla stregua di due incarichi.

Le cariche ricoperte nei Comitati Consiliari della medesima società non rilevano quali ulteriori incarichi.

Le cariche ricoperte nel Gruppo Saipem sono escluse dal computo sul numero degli incarichi.

Qualora un Amministratore ricopra cariche in più Società Rilevanti facenti parte del medesimo Gruppo (**), si tiene conto, ai fini del computo sul numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale Gruppo (ovvero di soli due incarichi qualora tra gli ulteriori incarichi vi sia almeno un incarico di Amministratore esecutivo o di Presidente non esecutivo).

Un Amministratore non esecutivo di Saipem non dovrebbe ricoprire la carica di Amministratore esecutivo di una Società Rilevante nella quale un Amministratore esecutivo di Saipem sia Amministratore non esecutivo.

Un Amministratore esecutivo di Saipem non dovrebbe ricoprire la carica di Amministratore non esecutivo di una Società Rilevante nella quale un Amministratore di Saipem sia Amministratore esecutivo.

Gli Amministratori dovrebbero partecipare ad almeno il 90% (novanta per cento) delle riunioni, nel corso dell'anno, del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Consiliari di cui fanno parte. Si raccomanda altresì che la partecipazione alle riunioni avvenga di regola in presenza.

(*) Per "Società Rilevanti" si intendono: (i) le società con azioni quotate in mercati, anche non regolamentati, italiani o esteri; (ii) le società finanziarie, bancarie o assicurative; (iii) le società con un patrimonio netto superiore a euro 1.000.000.000,00 (un miliardo/00).

(**) Per "Gruppo" si intendono le società soggette alla direzione e coordinamento di una medesima capogruppo.

Per maggiori dettagli, si rinvia agli "Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi degli Amministratori di Saipem S.p.A." pubblicati sul sito internet di Saipem S.p.A.

(²) Articolo 2382 codice civile:

"Cause di ineleggibilità e di decadenza.

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi."

codice civile;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile³;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento⁴ emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto;
- con riferimento ai requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147 *ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998⁵,
 - di possedere i requisiti di indipendenza definiti da tali disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998;
 - di non possedere i requisiti di indipendenza definiti da tali disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998;
- con riferimento ai requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate al quale Saipem S.p.A. aderisce⁶,

(³) Ai sensi dell'art. 2390 del codice civile, gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni

(⁴) Ai sensi del DM 30 marzo 2000, n. 162:

"1. La carica (...) non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica (...) non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato".

(⁵) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, non possono essere considerati indipendenti:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (*i.e. l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*);

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di Saipem S.p.A., gli amministratori, il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Saipem S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati a Saipem S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

(⁶) Ai sensi della Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* (gennaio 2020) "Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi."

Il Presidente dell'organo di amministrazione che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna circostanza sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi."

Il Consiglio di Amministrazione il 23 febbraio 2022, su proposta del Comitato Sostenibilità, Scenari e Governance, ha deliberato ai sensi dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance e delle Q&A funzionali all'applicazione del medesimo Codice e in relazione alle circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore, quanto segue:

- di fissare nel limite del 30% dell'emolumento "fisso" percepito su base annua per la carica di amministratore l'importo della "remunerazione aggiuntiva" che pregiudica la posizione di indipendenza di un amministratore della Società;

di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*;

di non possedere i requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*;

ai sensi della Raccomandazione 6 del Codice di *Corporate Governance*, fornisce i seguenti elementi ai fini della valutazione sulla propria indipendenza:

[segnalare eventuali elementi necessari o utili alla valutazione di indipendenza]

- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Segreteria Societaria di Saipem S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del processo e per le finalità per i quali la presente dichiarazione viene resa (Allegato 1 – “Informativa privacy”).

Si allega alla presente il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

Luogo e data: Milano, 15 aprile 2024

Firma Alessandro Perini

-
- di fissare nel limite del 30% dell'emolumento “fisso” percepito su base annua per la carica di amministratore la significatività della relazione commerciale, finanziaria o professionale che può coinvolgere un amministratore della Società;
 - di definire quali “stretti familiari”, in base a tutte le circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado.

PULITI ALESSANDRO

23/06/1963, Firenze

PROFILO PROFESSIONALE

Dopo una breve esperienza presso uno studio geotecnico, nel 1990 sono stato assunto da Agip SpA come Reservoir Geologist nel Dipartimento Giacimenti, dove mi sono occupato dello studio di giacimenti in Africa e in Italia. Nel 1998 è iniziata la mia carriera internazionale con il trasferimento ad Aberdeen, dove ho ricoperto la posizione di Assistant Operated Asset Manager presso Agip UK. Nel 2002 sono tornato in Italia, dove ho ricoperto il ruolo di Reservoir and Drilling and Completion Manager nel progetto Val D'Agri. Nel 2003 mi sono trasferito in Egitto come IEOC Development and Operations Manager e ho ricoperto ruoli manageriali sempre più complessi, prima come General Manager e Managing Director di Petrobel e poi come General Manager di IEOC. Nel 2009 sono rientrato in Italia, dove ho ricoperto la carica di Vice President Regional Management delle aree Russia e Nord Europa. Nel 2010 mi sono trasferito a Stavanger per ricoprire il doppio ruolo di Managing Director di Eni Norge e Vice President Regional Management delle aree Russia e Nord Europa. Nel 2012 sono rientrato in Italia presso il dipartimento Operations, inizialmente come Senior Vice President Petroleum Engineering, Production and Maintenance e successivamente come Senior Vice President Drilling and Completion and Deputy Operations. Nell'ottobre 2015 sono stato nominato Executive Vice President of Reservoir & Development Projects. Nel settembre 2018 sono stato nominato Chief Development, Operations & Technology Officer di Eni e dal 1° luglio 2019 ho ricoperto la carica di Chief Upstream Officer di Eni. Sono stato Chief Operating Officer of Natural Resources dal luglio 2020 al febbraio 2022.

Sin dal 2003, ho ricoperto diversi incarichi di rilievo, a livello nazionale ed internazionale, in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione (tra le altre: United Gas Derivatives Company, Petrobel Belayim Petroleum Co., North Bardawil Petroleum Company, Icoc S.p.A., Eni UK Limited, Var Energi ASA), nonché di Presidente e Amministratore Delegato (Ieoc Exploration BV, Eni Norge AS).

Nel febbraio 2022 sono stato nominato Chief Operating Officer e General Manager di Saipem S.p.A. e dall'agosto 2022 sono **Chief Executive Officer e General Manager di Saipem S.p.A.**

ESPERIENZA LAVORATIVA

SAIPEM S.p.A.

- Chief Executive Officer & General Manager – 31/08/2022 – *ad oggi*
- Chief Operating Officer Saipem & General Manager – 07/02/2022 – 30/08/2022

ENI S.p.A.

- Chief Operating Officer Natural Resources – 01/07/2020 – 06/02/2022
- Chief Upstream Officer – 01/07/2019 – 30/06/2020
- Chief Development Operations & Technology Officer – 20/04/2018 – 30/06/2019
- Deputy Chief Development Operations & Technology Officer – 12/09/2016 – 19/04/2018
- EVP Reservoir & Development Projects – 19/10/2015 – 17/09/2018
- SVP Drilling and Completion and Deputy Operations – 10/10/2012 – 18/10/2015
- SVP Petroleum Engineering, Production and Maintenance – 12/01/2012 – 09/10/2012
- Managing Director – Eni Norge AS – Stavanger 24/10/2010 – 11/01/2012
- VP Regional Management Russia e Nord Europa – 06/10/2010 – 01/11/2010
- VP Regional Management Russia e Nord Europa – 04/06/2009 – 05/10/2010
- Manager Coordination Russia e Turkmenistan – 07/01/2009 – 03/06/2009
- Managing Director – IEOC Production BV – Cairo 07/10/2007 – 06/01/2009
- General Manager & Managing Director Petrobel – Cairo 04/03/2005 – 06/10/2007

- **Development & Operations Manager – IEOC Production BV** Cairo 01/04/2003 – 13/03/2005
- Da marzo 1990 a marzo 2003 ruoli non manageriali con responsabilità crescenti nei settori giacimenti, perforazioni e operazioni:
 - o Da gennaio 2002 a marzo 2003 responsabile del progetto Val d'Agri, giacimenti e perforazioni
 - o Dall'aprile 1998 al novembre 2000 Agip UK – Aberdeen, Assistant Operated Asset Manager

FORMAZIONE

1989 – **Laurea in scienze geologiche** – conseguita con il massimo dei voti presso l'Università degli Studi di Milano

1994 – **Master Medea** in Management ed Economia dell'Energia e dell'Ambiente – Scuola Mattei

Milano 15/4/2024

Alessandro Puliti

nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2383 del codice civile;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile³;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento⁴ emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto;
- con riferimento ai requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147 *ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998⁵,
- di possedere i requisiti di indipendenza definiti da tali disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998;
- di non possedere i requisiti di indipendenza definiti da tali disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998;
- con riferimento ai requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate al quale Saipem S.p.A. aderisce⁶,

(³) Ai sensi dell'art. 2390 del codice civile, gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni

(⁴) Ai sensi del DM 30 marzo 2000, n. 162:

"1. La carica (...) non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non coiposo.

2. La carica (...) non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato".

(⁵) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, non possono essere considerati indipendenti:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (*i.e. l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*);
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di Saipem S.p.A., gli amministratori, il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Saipem S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati a Saipem S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

(⁶) Ai sensi della Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* (gennaio 2020) "Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attingono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi."

Il Presidente dell'organo di amministrazione che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna circostanza sopra indicate. Se il presidente valutato partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi."

Il Consiglio di Amministrazione il 23 febbraio 2022, su proposta del Comitato Sostenibilità, Scenari e Governance, ha deliberato ai sensi dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance e delle Q&A funzionali all'applicazione del medesimo Codice e in relazione alle circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore, quanto segue:

di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*;

di non possedere i requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*;

ai sensi della Raccomandazione 6 del Codice di *Corporate Governance*, fornisce i seguenti elementi ai fini della valutazione sulla propria indipendenza:

[segnalare eventuali elementi necessari o utili alla valutazione di indipendenza]


- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Segreteria Societaria di Saipem S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione;
- di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del processo e per le finalità per i quali la presente dichiarazione viene resa (Allegato 1 – "Informativa privacy").

Si allega alla presente il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

Luogo e data

Roma 15/04/2024

Firma



-
- di fissare nel limite del 30% dell'emolumento "fisso" percepito su base annua per la carica di amministratore l'importo della "remunerazione aggiuntiva" che pregiudica la posizione di indipendenza di un amministratore della Società;
 - di fissare nel limite del 30% dell'emolumento "fisso" percepito su base annua per la carica di amministratore la significatività della relazione commerciale, finanziaria o professionale che può coinvolgere un amministratore della Società;
 - di definire quali "stretti familiari", in base a tutte le circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado.

FRANCESCA MARIOTTI



PROFILO

Manager con comprovata leadership nella gestione di organizzazioni complesse e multidisciplinari. Specializzata in ambito fiscale e contabile, vanta una lunga esperienza quale membro indipendente di Consigli di amministrazione e di Organi di Controllo di società quotate e non quotate, industriali e finanziarie. Mi viene riconosciuta una eccellente capacità nel public affairs e lobbying a livello internazionale e nazionale, supportata da una rete relazionale di rilievo e da competenze legali ed economiche, abilità comunicative e senso della missione. Avvocato e Revisore contabile.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

► MASE – MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

- 2024 – in corso **PRESIDENTE COMITATO PER L'ECOLABEL E L'ECOAUDIT**

Organismo competente per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e per la valutazione dell'adesione al sistema comunitario di ecogestione e audit ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 66/2010 e n. 1221/2009.

► CONFINDUSTRIA

- 2020 – 2023 **DIRETTORE GENERALE**

Direzione e coordinamento della principale Confederazione datoriale italiana nei suoi assetti nazionali ed internazionali e nei rapporti con le entità controllate e collegate (Confindustria Servizi, Sistemi Formativi Confindustria, Sole24Ore, LUISS, etc.). Gestione apicale della struttura e del complesso delle attività istituzionali, di rappresentanza e amministrative. Budget medio in gestione diretta: 38 milioni di euro. Personale direttamente gestito: 200 persone.

- 2014 – 2023 **DIRETTORE Area Politiche Fiscali**

Direzione dell'Area deputata alla definizione tecnica delle politiche in ambito fiscale, contabile e in materia di aiuti di Stato. Rapporti istituzionali con i principali interlocutori nazionali ed internazionali nei temi di competenza (OCSE, Commissione Europea, Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle entrate, etc.). Consulenza alle Associazioni e alle imprese Associate. Attività seminariale e convegnistica.

- 2007 – 2014 **Area Politiche Fiscali**

DATI PERSONALI E CONTATTI

 16 marzo 1973, Frosinone, IT



 /framariotti

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

- 1999 - Abilitazione all'esercizio della professione forense
- 2005 - Iscrizione al Registro dei Revisori Legali (n. 138391)

FORMAZIONE

- 2023-attuale **Valore D InTheBoardRoom** (12ª Edizione)
- 2017-18 **SDA Bocconi School of Management PSM Senior Management Program** (65ª Edizione)
- 1999-00 **Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze** "Ezio Vanoni" e ISEG *Master in Diritto Tributario*
- 1993-97 **Università degli Studi di Roma "La Sapienza"** *Laurea in Giurisprudenza*

Dirigente dal 2011

► **FEDERCASSE** (FEDERAZIONE ITALIANA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E DELLE CASSE RURALI E ARTIGIANE)

- 2002 – 2007, **Quadro Direttivo Funzione Consulenza**

► **KPMG INTERNATIONAL** (ROMA)

- 2000 - 2001, **Ufficio Studi**

► **STUDIO LEGALE SPIRITO E ASSOCIATI** (FROSINONE)

- 1997-1999, **Pratica forense in Diritto Amministrativo e Civile**

INCARICHI SOCIETARI

► IN CORSO

- Dal 2022 **Aboca S.p.a.** società benefit (Healthcare)
Consigliere di Amministrazione Indipendente
Membro del Comitato Remunerazioni
- Dal 2022 **Edulia dal Sapere Treccani S.r.l.** (Education)
Membro effettivo del Collegio Sindacale

► CONCLUSI

- 2021-23 **Banca Widiba S.p.a.** (Banking)
Consigliere di Amministrazione Indipendente
Membro del Comitato Parti Correlate
- 2021-23 **IWS S.p.a.** (Healthcare)
Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 2021-23 **Fondazione Giuseppina Mai**
Consigliere di Amministrazione
- 2020 -23 **Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (FASI)**
Componente dell'Assemblea
- 2020 -23 **Fondo Pensione dei Dirigenti Industriali (PREVINDAI)**
Componente dell'Assemblea
- 2018-21 **MEDIASET S.p.a.** (Media)
Consigliere di Amministrazione Indipendente
Membro del Comitato Remunerazioni
Membro del Comitato Governance e Nomine
- 2018-21 **Istituto dell'Enciclopedia Italiana "Giovanni Treccani"** (Education)
Membro dell'Organismo di Vigilanza
- 2017-21 **General Electric Italia Holding S.r.l.** (Industrial)
Membro effettivo del Collegio Sindacale
- 2016-21 **Vivigas S.p.a.** (Utilities)
Membro effettivo del Collegio Sindacale

INCARICHI IN ISTITUZIONI ED ENTI

- **Borsa Italiana**
Membro del Comitato Corporate Governance (2020-2023)
- **BusinessEurope**
Membro dell'Executive Bureau (2020-2023)
Membro del Tax Policy Group e del VAT Group (2014-2023)

ULTERIORE FORMAZIONE

- 2019 (6 mesi) **NedCommunity e Associazione Italiana Dottori Commercialisti** - (Milano) *The Effective Board* - Corso executive per ruoli societari (2a Edizione)
- 2018 **Assogestioni e Assonime** - Corso executive per ruoli societari
- 2011 (3 mesi) **LUISS Business School e Project Management Institute** - Programma Executive in Project Management
- 2006 (1 settimana full time) **SDA Bocconi School of Management** - Corso di perfezionamento: i principi IAS il nuovo bilancio della banca
- 2003 (5 mesi) **Scuola di formazione IPSOA** - Master di specializzazione in reddito d'impresa
- 2002 (4 mesi) **Avvocatura Generale dello Stato** - Corso avanzato sul contenzioso tributario
- 1999 (6 mesi) **ECIPA Lazio e FSE Regione Lazio** - Corso di formazione "Giuriste Comunitarie"

- 1998-99 **Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"** - Corso di formazione biennale in Educazione Civica

- **CONSOB**

Vice Presidente Comitato Operatori di Mercato e Investitori (COMI) (2021-2023)

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Componente del Tavolo sulle Semplicazioni Fiscali (2015-17)

Partecipante al Gruppo di Lavoro sull'erosione Fiscale (2010-11)

Componente Commissione Adeguamento IAS/IFRS (2007)

- **Organismo Italiano di Contabilità (OIC)**

Consigliere di Amministrazione (2023)

Componente del Consiglio di Sorveglianza (2022-23)

Componente della Commissione Civilistica (2008-22)

- **Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Roma)**

Componente della Commissione Operazioni Straordinarie (2013-15)

Componente della Commissione Imposte sui Redditi (2008-11)

INCARICHI SCIENTIFICI

- **Rivista di Politica Economica**

Componente dell'Advisory Board (dal 2020)

- **LUISS Business School - Master in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale**

Componente dell'Advisory Board (dal 2014)

- **Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Master in Fiscalità Immobiliare**

Componente del Comitato Scientifico (dal 2014)

- **Eutekne - Rivista "La Gestione Straordinaria delle Imprese"**

Componente del Comitato Scientifico (dal 2013)

- **Fondazione Accademia di Ragioneria**

Componente del Comitato Scientifico (dal 2014)

- **LUISS Business School – Master Executive Principi Contabili Internazionali**

Componente del Comitato Scientifico (2013-2016)

CHARITY & SUPPORT

- **Save The Children Italia, Forum Disuguaglianze Diversità e YOLK:**

Membro del Comitato Scientifico del **Progetto FUTURA** contro la povertà educativa femminile

- **Progetto Mentorship Milano –**

Comune di Milano, per il supporto dell'empowerment femminile: Mentor

- **Premio R.O.S.A (Risultati Ottenuti**

Senza Aiuti) – Canova Club: Membro del Comitato d'Onore

- **Premio "Imprenditore dell'anno"**

– **EY:** Membro della Giuria dalla XXV Edizione

- **Comunità di San Patrignano**

- **WCD – Woman Corporate Directors Foundation**

• **Nedcommunity –** Associazione italiana Amministratori non esecutivi indipendenti

15 aprile 2024

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs n. 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR

Francesca Mariotti



DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il/La sottoscritto/a MOSSA MARIANO nato/a a LAPONI il 5-9-1955 codice fiscale _____, con riferimento alla candidatura alla carica di amministratore di Saipem S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Saipem S.p.A. prevista per il giorno 14 maggio 2024, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di amministratore di Saipem S.p.A., per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea;
- di ritenere di poter assicurare una disponibilità di tempo adeguata all'efficace svolgimento dell'incarico di amministratore di Saipem S.p.A., tenendo conto dell'impegno derivante da tale ruolo e avuto riguardo all'orientamento in ordine al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione e controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. in data 28 febbraio 2024¹;
- di possedere i requisiti richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla suddetta carica;
- di non essere candidato/a in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto sociale di Saipem S.p.A.;
- di non ricadere nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile²;
- di non ricadere in alcuna situazione di interdizione dall'ufficio di amministratore adottata

(1) Ai sensi degli "Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi degli Amministratori di Saipem S.p.A."

1. Un Amministratore non esecutivo di Saipem, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire la carica di Amministratore o Sindaco in più di 4 (quattro) Società Rilevanti (**).
2. Un Amministratore esecutivo di Saipem, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire la carica di:
 - Amministratore esecutivo in altra Società Rilevante;
 - Amministratore non esecutivo o Sindaco in più di 2 (due) Società Rilevanti.
3. Il Presidente non esecutivo di Saipem, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire la carica di Amministratore o Sindaco in più di 3 (tre) Società Rilevanti.

Al fini del computo sul numero degli incarichi, le cariche di Amministratore esecutivo o di Presidente non esecutivo rilevano in misura doppia e, quindi, ciascuna di tali cariche viene considerata alla stregua di due incarichi.

Le cariche ricoperte nei Comitati Consiliari della medesima società non rilevano quali ulteriori incarichi.

Le cariche ricoperte nel Gruppo Saipem sono escluse dal computo sul numero degli incarichi.

Qualora un Amministratore ricopra cariche in più Società Rilevanti facenti parte del medesimo Gruppo (**), si tiene conto, ai fini del computo sul numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale Gruppo (ovvero di soli due incarichi qualora tra gli ulteriori incarichi vi sia almeno un incarico di Amministratore esecutivo o di Presidente non esecutivo).

Un Amministratore non esecutivo di Saipem non dovrebbe ricoprire la carica di Amministratore esecutivo di una Società Rilevante nella quale un Amministratore esecutivo di Saipem sia Amministratore non esecutivo.

Un Amministratore esecutivo di Saipem non dovrebbe ricoprire la carica di Amministratore non esecutivo di una Società Rilevante nella quale un Amministratore di Saipem sia Amministratore esecutivo.

(2) Amministratori dovrebbero partecipare ad almeno il 90% (novanta per cento) delle riunioni, nel corso dell'anno, del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Consiliari di cui fanno parte. Si raccomanda altresì che la partecipazione alle riunioni avvenga di regola in presenza.

(*) Per "Società Rilevanti" si intendono: (i) le società con azioni quotate in mercati, anche non regolamentati, italiani o esteri; (ii) le società finanziarie, bancarie o assicurative; (iii) le società con un patrimonio netto superiore a euro 1.000.000.000,00 (un miliardo 00).

(**) Per "Gruppo" si intendono le società soggette alla direzione e coordinamento di uno medesimo capogruppo.

Per maggiori dettagli, si rinvia agli "Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi degli Amministratori di Saipem S.p.A." pubblicati sul sito internet di Saipem S.p.A.

(2) Articolo 2382 codice civile

"Cause di ineleggibilità e di decadenza.

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi."

- nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2383 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
 - di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento³ emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto;
 - con riferimento ai requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147 *ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998⁴,
 - ✗ di possedere i requisiti di indipendenza definiti da tali disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998;
 - di non possedere i requisiti di indipendenza definiti da tali disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998;
 - con riferimento ai requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate al quale Saipem S.p.A. aderisce⁵,

(3) Ai sensi del DM 30 marzo 2000, n. 162.

"1. La carica (...) non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica (...) non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato".

(4) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, può essere essere considerato indipendente:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (i.e. *l'insentito, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*);
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di Saipem S.p.A., gli amministratori, il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Saipem S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati a Saipem S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

(5) Ai sensi della Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* (gennaio 2020) "Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; (ii) con un soggetto che, anche indirettamente, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attingono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. Il Presidente dell'organo di amministrazione che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna circostanza sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi."

Il Consiglio di Amministrazione il 23 febbraio 2022, su proposta del Comitato Sostenibilità, Società e Governance, ha deliberato ai sensi dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* e delle Q&A funzionali all'applicazione del medesimo Codice e in relazione alle circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore, quanto segue:

- di fissare nel limite del 30% dell'emolumento "fisso" percepito su base annua per la carica di amministratore l'importo della "remunerazione aggiuntiva" che pregiudica la posizione di indipendenza di un amministratore della Società;
- di fissare nel limite del 30% dell'emolumento "fisso" percepito su base annua per la carica di amministratore la significatività della relazione commerciale, finanziaria o professionale che può coinvolgere un amministratore della Società;

di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*;

di non possedere i requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*;

ai sensi della Raccomandazione 6 del Codice di *Corporate Governance*, fornisce i seguenti elementi ai fini della valutazione sulla propria indipendenza:

[segnalare eventuali elementi necessari o utili alla valutazione di indipendenza]

- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Segreteria Societaria di Saipem S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione;
- di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del processo e per le finalità per i quali la presente dichiarazione viene resa.

Si allega alla presente il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

Luogo e data Mi - 13-4-2024

Firma 

- di definire quali "stretti familiari", in base a tutte le circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado.

Curriculum Vitae

MOSSA Mariano, Generale Corpo d'Armata dei Carabinieri in pensione, nato Laconi (OR) 5.9.55, in possesso di 2 lauree (Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna), ha frequentato l'Accademia Militare e la Scuola di Applicazione (1976-1980).

A. Da **Ufficiale Inferiore** ha ricoperto gli incarichi di:

1) **TORINO—Comandante Sezione Nucleo Radiomobile (1984-1986).**

In tale incarico, ha diretto, controllato e coordinato tutte le attività concernenti le predisposizioni operative e addestrative per un efficace servizio di pronto intervento preventivo e repressivo a favore del cittadino

Si precisa che, precedentemente, ha diretto reparto specializzato nella gestione giudiziaria dei detenuti di massima pericolosità quali terroristi e mafiosi.

2) **SESTO SAN GIOVANNI (MI)—Comandante Compagnia (1986-1990).**

3) **TORINO SAN CARLO—Comandante Compagnia (1990-1992).**

In tali incarichi, ha

- esercitato le attribuzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza dalle quali derivano un complesso di compiti;*
- nel governo del personale, impiegato i collaboratori in modo da ottenere il miglior rendimento;*
- in campo operativo, diretto personalmente l'attività dei reparti dipendenti così come in caso di turbamento dell'ordine pubblico.*

B. Da **Ufficiale Superiore** ha ricoperto gli incarichi di:

1) **ROMA—Capo Segreteria Direttore Direzione Investigativa Antimafia (1992-1993).**

In tale incarico, ha:

- affiancato il Direttore nella trattazione di problematiche delicatissime e di estrema riservatezza;*
- per la profonda fiducia che ha riscosso, curato personalmente lo sviluppo di criticità particolari e l'intera gestione degli stanziamenti finanziari destinati al funzionamento dei reparti dislocati nell'intero territorio nazionale.*



2) ROMA--Capo Segreteria del Segretario Generale del Comitato Esecutivo Servizi Informazione (1993-1994).

In tale incarico, ha

- collaborato direttamente con il Segretario Generale, tenendo altresì i contatti con colleghi esteri;
- partecipato agli incontri tenutisi, ai massimi livelli, all'Estero;
- trattato numerose problematiche riservatissime, affidategli dal Vertice.

3) ROMA--Capo Sezione Ufficio Legislazione del Comando Generale dell'Arma (1994- 1999)-

in tale incarico, ha

- esaminato i testi normativi riguardanti i compiti dell'Arma, monitorando i lavori parlamentari, nonché quelli riguardanti lo stato giuridico del personale al fine di promuovere iniziative per le miglorie dei contenuti;
- -collaborato per la tutela delle prerogative istituzionali, seguendo lo studio di modelli organizzativi per lo sviluppo di progetti di particolare complessità;
- -seguito, tra le altre, le problematiche afferenti il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)

4) MONZA (MI)--Comandante del Gruppo (1999-2001).

In tale incarico, ha

- diretto e controllato l'azione degli organi operativi dipendenti, apportando il personale contribuito nella polizia giudiziaria e nella sicurezza pubblica;
- -curato tutti i vari aspetti attinenti i compiti istituzionali ed il personale;
- -mantenuto le relazioni con le altre Autorità della sede.

5) ROMA--Capo Ufficio Cerimoniale e Attività Promozionali del Comando Generale (2001-2003).

In tale incarico, ha

- curato l'immagine ed il prestigio dell'Arma, organizzando le visite di personalità e delegazioni presso il Comando Generale nonché quelle di rappresentanza dell'Arma all'estero;
- coordinato, inoltre, la campagna promozionale, la realizzazione di pubblicazioni e oggetti di carattere istituzionale,
- effettuato l'esame e la consulenza per la realizzazione di film e documentari.

6) GENOVA--Comandante Provinciale (2003-2006).

In tale incarico, è stato il propulsore e coordinatore di tutte le attività dell'Arma nella provincia ed ha:

- *esplicato l'azione direzionale in quanto responsabile del funzionamento e dell'organizzazione delle attività informativa e di vigilanza preventiva;*
- *mantenuto le relazioni con le Autorità, quale membro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.*

7) ROMA--Comandante del Reparto Carabinieri della Presidenza della Repubblica e Vice Direttore della Sovrintendenza Centrale per i Servizi di Sicurezza del Quirinale (2006-2012).

In tale incarico, ha:

- *assunto la direzione e la responsabilità dei servizi di sicurezza e protezione ravvicinata al Capo dello Stato (in Italia e all'estero) e ai Capi di Stato esteri in visita in Italia, provvedendo allo svolgimento di tutte quelle attività necessarie per la pianificazione, l'organizzazione e la condotta di tali servizi;*
- *avuto la responsabilità della sicurezza dell'esterno del Quirinale.*

Nel predetto periodo ha operato a favore del Pres. Napolitano e dei Presidenti Emeriti Scalfaro, Cossiga e Ciampi

C. Da Ufficiale Generale ha ricoperto l'incarico di:

1) ROMA--Comandante del Comando Tutela Patrimonio Culturale (2012-2016).

In tale incarico, ha:

- *sovrinteso alle indagini per il contrasto dei reati in materia di patrimonio culturale (quali furti, ricettazioni e commercio illegale di opere d'arte, esportazione illegale di beni culturali, operazioni di riciclaggio condotte tramite il reinvestimento dei proventi dei traffici illeciti di beni culturali);*
- *promosso l'attività all'estero in sinergia con le altre Forze di Polizia internazionali, collaborando con Organismi Internazionali per la salvaguardia del patrimonio culturale dei Paesi interessati;*
- *predisposto personalmente il progetto internazionale (Caschi blu della Cultura), definendone l'organizzazione e le modalità di intervento.*

2) TORINO--Comandante Legione Piemonte e Valle d'Aosta (dal 2016 al settembre 2019).

In tale incarico, ha :

- esplicitato il comando e il controllo delle unità dipendenti (circa 6.200) in tutti i settori di attività (addestrativo, operativo, logistico, amministrativo, infrastrutturale, governo del personale e sicurezza), fissando gli indirizzi generali per l'ottimale gestione delle risorse disponibili (finanziarie, umane e materiali) ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali;
- determinato i trasferimenti di tutto il personale dipendente;
- corrisposto con tutte le Autorità delle due Regioni;
- coordinato i reparti dell'Arma in relazione a esigenze straordinarie;
- svolto, in campo amministrativo, le funzioni previste.

3) MILANO--Vice Comandante Comando Interregionale "Pastrengo" (dal settembre 2019 al 20 settembre 2020).

E' il Comando che esplica attività di alta direzione e coordinamento dei Reparti ubicati in Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.

D. E' insignito delle seguenti onorificenze.

Medaglia Militare d'Argento al merito di lungo Comando di reparto,

Croce d'Oro per anzianità di Servizio Militare.

Commendatore dell'Ordine Equestre di San Gregorio Magno

Commendatore al "Merito della Repubblica Italiana".

ATTUALI E RECENTI INCARICHI

Dal 26.5.2021 CONSIGLIERE AMMINISTRAZIONE MIRATO S.p.A

Dal 21.9.22 al 31.3.23 PRESIDENTE OBI ITALIA

MILANO 14.4.2024



DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il/La sottoscritto/a Francesca Scaglia nato/a a Bergamo il 05/11/1971, codice fiscale _____, con riferimento alla candidatura alla carica di amministratore di Saipem S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Saipem S.p.A. prevista per il giorno 14 maggio 2024, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di amministratore di Saipem S.p.A., per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea;
- di ritenere di poter assicurare una disponibilità di tempo adeguata all'efficace svolgimento dell'incarico di amministratore di Saipem S.p.A., tenendo conto dell'impegno derivante da tale ruolo e avuto riguardo all'orientamento in ordine al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione e controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. in data 28 febbraio 2024¹;
- di possedere i requisiti richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla suddetta carica;
- di non essere candidato/a in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto sociale di Saipem S.p.A.;
- di non ricadere nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile²;
- di non ricadere in alcuna situazione di interdizione dall'ufficio di amministratore adottata nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2383 del

(¹) Ai sensi degli "Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi degli Amministratori di Saipem S.p.A.":

1. Un Amministratore non esecutivo di Saipem, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire la carica di Amministratore o Sindaco in più di 4 (quattro) Società Rilevanti (*).
2. Un Amministratore esecutivo di Saipem, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire la carica di:
 - Amministratore esecutivo in altra Società Rilevante;
 - Amministratore non esecutivo o Sindaco in più di 2 (due) Società Rilevanti.
3. Il Presidente non esecutivo di Saipem, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire la carica di Amministratore o Sindaco in più di 3 (tre) Società Rilevanti.

Ai fini del computo sul numero degli incarichi, le cariche di Amministratore esecutivo o di Presidente non esecutivo rilevano in misura doppia e, quindi, ciascuna di tali cariche viene considerata alla stregua di due incarichi.

Le cariche ricoperte nei Comitati Consiliari della medesima società non rilevano quali ulteriori incarichi.

Le cariche ricoperte nel Gruppo Saipem sono escluse dal computo sul numero degli incarichi.

Qualora un Amministratore ricopra cariche in più Società Rilevanti facenti parte del medesimo Gruppo (**), si tiene conto, ai fini del computo sul numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale Gruppo (ovvero di soli due incarichi qualora tra gli ulteriori incarichi vi sia almeno un incarico di Amministratore esecutivo o di Presidente non esecutivo).

Un Amministratore non esecutivo di Saipem non dovrebbe ricoprire la carica di Amministratore esecutivo di una Società Rilevante nella quale un Amministratore esecutivo di Saipem sia Amministratore non esecutivo.

Un Amministratore esecutivo di Saipem non dovrebbe ricoprire la carica di Amministratore non esecutivo di una Società Rilevante nella quale un Amministratore di Saipem sia Amministratore esecutivo.

Gli Amministratori dovrebbero partecipare ad almeno il 90% (novanta per cento) delle riunioni, nel corso dell'anno, del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Consiliari di cui fanno parte. Si raccomanda altresì che la partecipazione alle riunioni avvenga di regola in presenza.

(*) Per "Società Rilevanti" si intendono: (i) le società con azioni quotate in mercati, anche non regolamentati, italiani o esteri; (ii) le società finanziarie, bancarie o assicurative; (iii) le società con un patrimonio netto superiore a euro 1.000.000.000,00 (un miliardo/00).

(**) Per "Gruppo" si intendono le società soggette alla direzione e coordinamento di una medesima capogruppo.

Per maggiori dettagli, si rinvia agli "Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi degli Amministratori di Saipem S.p.A." pubblicati sul sito internet di Saipem S.p.A.

(²) Articolo 2382 codice civile:

"Cause di ineleggibilità e di decadenza.

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi."

codice civile;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento³ emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto;
- con riferimento ai requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147 *ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998⁴,
 - di possedere i requisiti di indipendenza definiti da tali disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998;
 - di non possedere i requisiti di indipendenza definiti da tali disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998;
- con riferimento ai requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate al quale Saipem S.p.A. aderisce⁵,

(³) Ai sensi del DM 30 marzo 2000, n. 162:

"1. La carica (...) non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica (...) non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato".

(⁴) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, non possono essere considerati indipendenti:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (*i.e. l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*);
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di Saipem S.p.A., gli amministratori, il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Saipem S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati a Saipem S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

(⁵) Ai sensi della Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* (gennaio 2020) "Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi."

Il Presidente dell'organo di amministrazione che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna circostanza sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi."

Il Consiglio di Amministrazione il 23 febbraio 2022, su proposta del Comitato Sostenibilità, Scenari e Governance, ha deliberato ai sensi dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance e delle Q&A funzionali all'applicazione del medesimo Codice e in relazione alle circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore, quanto segue:

- di fissare nel limite del 30% dell'emolumento "fisso" percepito su base annua per la carica di amministratore l'importo della "remunerazione aggiuntiva" che pregiudica la posizione di indipendenza di un amministratore della Società;
- di fissare nel limite del 30% dell'emolumento "fisso" percepito su base annua per la carica di amministratore la significatività della relazione commerciale, finanziaria o professionale che può coinvolgere un amministratore della Società;

di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*;

di non possedere i requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*;


ai sensi della Raccomandazione 6 del Codice di *Corporate Governance*, fornisce i seguenti elementi ai fini della valutazione sulla propria indipendenza:

[segnalare eventuali elementi necessari o utili alla valutazione di indipendenza]

- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Segreteria Societaria di Saipem S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione;
- di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del processo e per le finalità per i quali la presente dichiarazione viene resa.

Si allega alla presente il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

Milano, 13 aprile 2024

Firma 

- di definire quali "stretti familiari", in base a tutte le circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado.

FRANCESCA SCAGLIA

Da gennaio 2024: Cassa Depositi e Prestiti
Direttore Rischi (Chief Risk Officer)

2020 – 2023: Banco di Desio e della Brianza
Chief Risk Officer

Luglio 2013 – Giugno 2016: Fondo Pensione Gruppo UniCredit
Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Investimenti

2009 - 2019: Unicredit SpA
Senior Vice President con vari ruoli di responsabilità in ambito Risk Management, in ultimo responsabile per il rischio di liquidità e di tasso di interesse per l'intero Gruppo

2008: UniCredit Banca per la casa
Head of Treasury, responsabile per la cartolarizzazione dei mutui residenziali in portafoglio e per la strutturazione del primo Covered Bond (OBG) emesso da Unicredit

Luglio 2000 – 2007: Unicredit Banca Mobiliare
Responsabile strutturazione prodotti di financial risk management per SMEs e Large Corporates e per le società prodotto del Gruppo Unicredit

1998 – 2000 Analista quantitativo in società di gestione del risparmio

Qualifiche principali

- 2023: The Effective Board - NedCommunity
- 1998: Master in Economics – Università Luigi Bocconi
- 1997: Laurea in Fisica Teorica – Università degli Studi di Milano

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto PAOLO SIAS nato a CAGLIARI il 3/2/1977, codice fiscale [redacted] con riferimento alla candidatura alla carica di amministratore di Saipem S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Saipem S.p.A. prevista per il giorno 14 maggio 2024, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di amministratore di Saipem S.p.A., per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea;
- di ritenere di poter assicurare una disponibilità di tempo adeguata all'efficace svolgimento dell'incarico di amministratore di Saipem S.p.A., tenendo conto dell'impegno derivante da tale ruolo e avuto riguardo all'orientamento in ordine al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione e controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. in data 28 febbraio 2024¹;
- di possedere i requisiti richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla suddetta carica;
- di non essere candidato/a in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto sociale di Saipem S.p.A.;
- di non ricadere nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile²;
- di non ricadere in alcuna situazione di interdizione dall'ufficio di amministratore adottata nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2383 del

(¹) Ai sensi degli "Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi degli Amministratori di Saipem S.p.A.":

1. Un Amministratore non esecutivo di Saipem, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire la carica di Amministratore o Sindaco in più di 4 (quattro) Società Rilevanti (*).
2. Un Amministratore esecutivo di Saipem, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire la carica di:
 - Amministratore esecutivo in altra Società Rilevante;
 - Amministratore non esecutivo o Sindaco in più di 2 (due) Società Rilevanti.
3. Il Presidente non esecutivo di Saipem, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire la carica di Amministratore o Sindaco in più di 3 (tre) Società Rilevanti.

Ai fini del computo sul numero degli incarichi, le cariche di Amministratore esecutivo o di Presidente non esecutivo rilevano in misura doppia e, quindi, ciascuna di tali cariche viene considerata alla stregua di due incarichi.

Le cariche ricoperte nei Comitati Consiliari della medesima società non rilevano quali ulteriori incarichi.

Le cariche ricoperte nel Gruppo Saipem sono escluse dal computo sul numero degli incarichi.

Qualora un Amministratore ricopra cariche in più Società Rilevanti facenti parte del medesimo Gruppo (**), si tiene conto, ai fini del computo sul numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale Gruppo (ovvero di soli due incarichi qualora tra gli ulteriori incarichi vi sia almeno un incarico di Amministratore esecutivo o di Presidente non esecutivo).

Un Amministratore non esecutivo di Saipem non dovrebbe ricoprire la carica di Amministratore esecutivo di una Società Rilevante nella quale un Amministratore esecutivo di Saipem sia Amministratore non esecutivo.

Un Amministratore esecutivo di Saipem non dovrebbe ricoprire la carica di Amministratore non esecutivo di una Società Rilevante nella quale un Amministratore di Saipem sia Amministratore esecutivo.

Gli Amministratori dovrebbero partecipare ad almeno il 90% (novanta per cento) delle riunioni, nel corso dell'anno, del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Consiliari di cui fanno parte. Si raccomanda altresì che la partecipazione alle riunioni avvenga di regola in presenza.

(*) Per "Società Rilevanti" si intendono: (i) le società con azioni quotate in mercati, anche non regolamentati, italiani o esteri; (ii) le società finanziarie, bancarie o assicurative; (iii) le società con un patrimonio netto superiore a euro 1.000.000.000,00 (un miliardo/00).

(**) Per "Gruppo" si intendono le società soggette alla direzione e coordinamento di una medesima capogruppo.

Per maggiori dettagli, si rinvia agli "Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi degli Amministratori di Saipem S.p.A." pubblicati sul sito internet di Saipem S.p.A.

(²) Articolo 2382 codice civile:

"Cause di ineleggibilità e di decadenza.

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi."

codice civile;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile³;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento⁴ emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto;
- con riferimento ai requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147 *ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998⁵,
 - di possedere i requisiti di indipendenza definiti da tali disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998;
 - di non possedere i requisiti di indipendenza definiti da tali disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998;
- con riferimento ai requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate al quale Saipem S.p.A. aderisce⁶,

(³) Ai sensi dell'art. 2390 del codice civile, gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni

(⁴) Ai sensi del DM 30 marzo 2000, n. 162:

"1. La carica (...) non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica (...) non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato".

(⁵) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, non possono essere considerati indipendenti:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (*i.e. l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*);

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di Saipem S.p.A., gli amministratori, il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Saipem S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati a Saipem S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

(⁶) Ai sensi della Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* (gennaio 2020) "Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi."

Il Presidente dell'organo di amministrazione che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna circostanza sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi."

Il Consiglio di Amministrazione il 23 febbraio 2022, su proposta del Comitato Sostenibilità, Scenari e Governance, ha deliberato ai sensi dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance e delle Q&A funzionali all'applicazione del medesimo Codice e in relazione alle circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore, quanto segue:

- di fissare nel limite del 30% dell'emolumento "fisso" percepito su base annua per la carica di amministratore l'importo della "remunerazione aggiuntiva" che pregiudica la posizione di indipendenza di un amministratore della Società;

di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*;

di non possedere i requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*;

ai sensi della Raccomandazione 6 del Codice di *Corporate Governance*, fornisce i seguenti elementi ai fini della valutazione sulla propria indipendenza:

[segnalare eventuali elementi necessari o utili alla valutazione di indipendenza]

- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Segreteria Societaria di Saipem S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione;
- di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del processo e per le finalità per i quali la presente dichiarazione viene resa (Allegato 1 – “Informativa privacy”).

Si allega alla presente il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

Luogo e data San Donato Milanese 15/4/24

Firma 

-
- di fissare nel limite del 30% dell'emolumento “fisso” percepito su base annua per la carica di amministratore la significatività della relazione commerciale, finanziaria o professionale che può coinvolgere un amministratore della Società;
 - di definire quali “stretti familiari”, in base a tutte le circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado.

Paolo Sias

Nato a Cagliari nel 1977, ha maturato significative esperienze manageriali sia in ambito industriale che in consulenza di direzione.

Da novembre 2021 ad oggi:

- Responsabile della Direzione Finanza Eni
- Presidente di Banque Eni, istituto bancario regolato dalla Banca del Belgio che assicura il regolamento monetario complessivo del gruppo Eni

Da novembre 2021 a dicembre 2023: Presidente di Eni Finance International, società specializzata nella gestione finanziaria delle società internazionali Eni

Da novembre 2021 a luglio 2023: Presidente Serfactoring, società finanziaria specializzata nelle attività di factoring in favore dei fornitori Eni

Da novembre 2021 ad aprile 2022: Presidente di Eni Finance USA, società finanziaria specializzata nella raccolta di debito cartolare sul mercato americano

Da novembre 2019 a novembre 2021: Eni - Senior Vice President Crediti Corporate nell'ambito della Direzione Finanza

Da gennaio 2005 a novembre 2019: Bain & Company - Expert Partner presso gli uffici di Milano, Roma e Sydney

- Membro delle practice Natural Resources / Oil&Gas e Financial Services
- Principali aree di competenza: corporate finance, risk management, performance optimization per grandi gruppi industriali e istituti finanziari

Da aprile 2001 a dicembre 2023: Accenture - Consulente nella practice Financial Services

Laureato con lode in Economia aziendale; ha conseguito un Master in Business Administration presso la business school del Politecnico di Milano.